



Verbale di deliberazione COPIA del Consiglio Comunale
Seduta Straordinaria - Prima convocazione

REGISTRO N. 47 Data 01-10-2019	OGGETTO: Adeguamento contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Provvedimenti.
---	--

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di ottobre alle ore 15:00, si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

	Presente/Assente
Tordinelli Armando	P
Di Felice Umberto	P
Iodice Michele	P
Picone Enzo	P
Carboni Natascia	P
Marcantoni Fabrizio	P
Prencipe Libera	P
Calpicchi Massimo	P
Nesi Nadia Alice	A
Tellaroli Marco	P
Persiano Alessandro	A
Mauro Donato	P
Gentili Claudio	A
Mango Chiara	P
Mo Giulia	A
Silla Sabrina	P
Fiori Silvia	P

Partecipa Il Segretario Generale Dr.ssa Pamela Teresa Costantini con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Enzo Picone nella qualità di Presidente che introduce l'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Adeguamento contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Provvedimenti.

Seduta del Consiglio Comunale del 01 ottobre 2019 ore 15.00;

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Picone;

Verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Pamela Teresa Costantini;

Risultano presenti n. 13 (tredici) consiglieri;

Risultano assenti i Consiglieri Persiano Alessandro, Nesi Nadia Alice e Mo Giulia;

Risultano presenti gli Assessori Luca Testini e Alessandro D'Achille;

Constatato il numero legale, il Presidente alle ore 15.00 dichiara aperta la seduta del Consiglio;

Il Presidente passa alla discussione del punto 1 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Adeguamento contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Provvedimenti".

Relazione l'Assessore all'Urbanistica Alessandro D'Achille;

Il Presidente passa alla votazione in forma palese della proposta al punto 1 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Adeguamento contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Provvedimenti".

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 3 (Tellaroli, Mauro e Mango)

Il Presidente passa alla votazione, in forma palese, per l'immediata esecutività della proposta in oggetto:

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 3 (Tellaroli, Mauro e Mango)

Il Consiglio approva la proposta di Consiglio nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che l'art. 1 della legge 28.01.1977, n°10 ha introdotto nel nostro ordinamento il fondamentale principio secondo cui ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi;

Che la suddetta legge ha introdotto la regola generale dell'onerosità dei permessi di costruzione, stabilendo che i permessi di costruzione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese d'urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

Che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, in base a tabelle parametriche definite dalle Regioni;

Che la Regione Lazio con Legge Regionale n° 35 del 12/09/1977 modificata con la Legge Regionale n° 71/1980 ha definito le tabelle parametriche regionali e le norme di applicazione della legge 28/01/1977 n° 10 per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante i permessi di costruzione;

Che in relazione a quanto disposto dall'art. 5 della Legge n° 10/1977, il Comune di Bracciano con deliberazione di Consiglio Comunale n° 89 del 28.09.1977, provvedeva a determinare, in via provvisoria (sulla base della L.R. approvata dal Consiglio Regionale nella seduta dell'01.06.1977, e poi pubblicata come L.R. n° 35/1977) gli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge n° 10/1977;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 152 del 29.12.1980, veniva approvata integrazione delle suddette tabelle parametriche, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n° 71/1980;

Che gli articoli 22 e 23 della Legge Regionale n° 35/77 prevedevano meccanismi di adeguamento del contributo per le opere di urbanizzazione in relazione all'andamento dei costi e alla modifica di parametri e previsioni urbanistiche;

Che l'art. 7 della Legge 24.12.1993, n° 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica" ha disposto che gli oneri di urbanizzazione devono essere aggiornati ogni quinquennio dai Comuni in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;

Che l'art. n° 283 della Legge Regionale 10/05/2001 n° 10 "Disposizione finanziarie per la redazione del Bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001" ha modificato la Legge Regionale n° 35/1977 prevedendo (all'art. 22) un adeguamento quinquennale della misura del contributo per le opere di urbanizzazione in relazione alla variazione del costo di costruzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

Che il citato art. 283 della suddetta Legge Regionale n° 10/2001 ha modificato altresì l'art. 23 della Legge Regionale n° 35/1977, prevedendo un potere sostitutivo nel caso di inosservanza da parte dei Comuni delle disposizioni di cui al comma 1 (mancata nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione a seguito di intervenuta modifica di parametri o di previsioni urbanistiche...) e prevedendo l'obbligo dei Comuni di ottemperare a quanto previsto dall'art. 23 comma 1° entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge Regionale n° 10/2001;

Che l'art. 16, comma 6, del Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia emanato con D.P.R. 06.06.2001, n° 380, modificato ed integrato dal D.Lgs 27.12.2002, n° 301, prevede che ogni cinque anni i Comuni provvedano ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;

Che l'articolo 16, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380 stabilisce che: "il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione";

Che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. numero 380/2001, stabilisce che "Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4

della L. 5 agosto 1978, n° 457. Con lo stesso provvedimento le Regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni Regionali, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, che viene determinata dalle Regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione”;

Che il costo di costruzione, per gli edifici residenziali di nuova costruzione, è determinato in misura pari al 50% del costo massimo per l'edilizia agevolata così come previsto per la Provincia di Roma dalla deliberazione di Giunta Regionale numero 9678 del 10 dicembre 1996 maggiorato delle variazioni annuali ISTAT;

Che pertanto il costo di costruzione aggiornato a giugno 2019 ammonta ad € 381,62 al mq;

Che l'articolo 282 della Legge Regionale n° 10 del 10 maggio 2001 prevede che “In attesa che la Regione disciplini le modalità di determinazione del costo di costruzione di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge numero 10/1977 e successive modifiche, e adotti i conseguenti provvedimenti, il costo di costruzione stesso è costituito dal 50 per cento dei costi massimi per l'edilizia agevolata, come definiti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione. Fino ad una nuova determinazione da parte della Regione della quota del costo di costruzione di cui all'articolo 6, comma 4, della Legge numero 10/1977, si applica la deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 1977, numero 270 e successive modifiche”;

Che occorre provvedere alla definizione delle norme per il rilascio dei permessi di costruire soggette al pagamento del contributo afferente il costo di costruzione in applicazione della Legge 28/01/1977 n° 10;

Che dal contesto normativo innanzi esplicitato risulta l'obbligatorietà per l'Amministrazione Comunale (pur in assenza di ulteriore determinazione delle tabelle parametriche da parte della Regione Lazio successivamente alla Legge Regionale n° 71/1980) di adeguare la misura del contributo ai costi effettivi delle opere di urbanizzazione;

Che il Comune di Bracciano con deliberazione consiliare n° 2 del 15.02.2002, provvedeva a disciplinare e regolamentare modalità per il rilascio dei permessi di costruire, senza apportare sostanzialmente modificazioni alla determinazione della misura dei predetti oneri rispetto a quanto stabilito con le deliberazioni consiliari n° 89/1977 e n° 152/1980;

Che con successiva deliberazione consiliare n° 47 del 23.09.2003 veniva apportato adeguamento degli oneri di urbanizzazione nella misura del 100% rispetto ai precedenti valori;

Che con la richiamata deliberazione n° 47/2003 si dava atto che in relazione alle motivazioni riportate in deliberazione (ed avuto riguardo al fatto che per ragioni equitative e di doverosa gradualità si era proceduto a deliberare incremento inferiore all'aumento del costo delle urbanizzazioni intervenuto nel periodo 1977/80 – 2003) il Comune era facoltizzato a procedere, in prosieguo ed in tempi successivi, ad adottare atti e provvedimenti finalizzati a conseguire il riequilibrio tra la misura degli oneri di urbanizzazione e l'entità dell'aumento dei costi effettivamente intervenuto nel periodo di riferimento; con la previsione della possibilità di adottare atti deliberativi anche in momenti antecedenti al decorso del periodo quinquennale (e con i quali determinare incremento di oneri superiore al quantum statisticamente registrato nel periodo intercorso tra l'uno e l'altro atto deliberativo) il tutto nell'ottica di pervenire al suddetto equilibrio di costi e misura tariffaria degli oneri di urbanizzazione dovendosi procedere alla determinazione, in via definitiva, della misura di detti oneri in percentuale pari all'aumento del costo delle urbanizzazioni determinatosi nel tempo;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 26/02/2008 venivano approvate le nuove tabelle relative ai parametri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e direzionali, per complessi turistici e ricettivi complementari e per costruzioni e impianti industriali, artigiani, direzionali residenze di servizio o assimilabili come esplicitate nelle tabelle A, B, C e I;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 05/09/2014 venivano approvate le nuove tabelle relative ai parametri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e direzionali, per complessi turistici e ricettivi complementari e per costruzioni e impianti industriali, artigiani, direzionali residenze di servizio o assimilabili come esplicitate nelle tabelle A, B, C e I

Che, pertanto, occorre provvedere ad adeguare il costo di costruzione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio del permesso di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio attività in funzione delle indicazioni previste dalla Legge Regionale numero 10/2001 e della variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;

Che si ritiene da parte di questa Amministrazione doversi pervenire alla determinazione di nuovi valori per le opere di urbanizzazione da realizzarsi sul territorio adeguando i valori originali previsti nelle tabelle parametriche di cui alla Legge Regionale n° 35/77 e nella originaria deliberazione consiliare n° 89/77 della percentuale di incremento ISTAT intervenuto fino all'anno 2018 in modo da pervenire all'equilibrio integrale tra l'entità del contributo che il Comune andrà ad applicare e l'effettivo aumento dei costi delle opere di urbanizzazione quale desunto dai dati ISTAT;

Che a seguito del presente provvedimento si prevede una riduzione delle entrate e delle corrispondenti spese finanziate con le suddette entrate per una percentuale media stimata del 40%;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla necessaria variazione di bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, in parte entrata ed in parte spesa per € 336.000,00, come da prospetto allegato alla presente deliberazione;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 28 e 29 del 18/04/2019 con cui sono stati approvati rispettivamente il DUP per il triennio 2019/2021 e il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 – 2021;

Richiamato l'art. 193, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Richiamati:

- Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n 15 del 29/01/2019;
- Il D. Lgs 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di dati personali";

Acquisiti i pareri della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Urbanistica Edilizia Ambiente e Territorio e del Responsabile dell'Area Manutenzioni, espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato E);

Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

Con i voti sopra riportati,

DELIBERA

Le premesse del presente atto fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Approvare, le nuove tabelle relative ai parametri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e direzionali, per complessi turistici e ricettivi complementari e per costruzioni e impianti industriali, artigiani, direzionali residenze di servizio o assimilabili come esplicitate nelle tabelle A, B, C e I, come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dare atto che i valori nell'allegato A discendono dall'applicazione sui valori originari riportati nella Legge Regionale n° 35 del 12/09/1977 e nella deliberazione n° 89/77 della percentuale dell'incremento ISTAT dei costi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria intervenuta nel periodo 2008 – 2018 (pari al 15,02% per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria);

Aggiornare il costo di costruzione ad € 381,62 al mq. per il rilascio del permesso di costruire, per le segnalazioni certificate di inizio attività e per gli altri titoli edilizi abilitativi presentati allo Sportello Unico per l'Edilizia in conformità a quanto previsto dal D.P.R. numero 380/2001 come da allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilire che:

- Il rilascio dei permessi di costruzione è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione determinato secondo quanto indicato negli articoli che seguono;
- la presente deliberazione trova applicazione sia per i nuovi edifici sia per gli interventi su edifici esistenti;
- il costo di costruzione non è dovuto:
 - a. per le opere da realizzare nella zona agricola ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art.12 della legge 9/05/1975, n°153;
 - b. per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quanto il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto di obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazioni degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione attraverso l'esecuzione delle opere indicate nella convenzione stessa mediante corresponsione di un contributo pari al 50% di quello previsto nei casi non assistiti da convenzione;
 - c. per gli interventi di manutenzione straordinaria;
 - d. per gli interventi di restauro, di risanamento conservativi, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari;
 - e. per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche (quali spostamenti di bagni, cucine ecc.) o statiche delle abitazioni nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per esigenze delle abitazioni ovvero per opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino. Comunque aumento di volume o di superfici utili, quali ad esempio, impianti di ascensori, recinzioni, sistemazioni esterne, scale di sicurezza ecc.;
 - f. per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
 - g. per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - h. per le demolizioni di manufatti o di parti di essi;
 - i. per i permessi di costruzione relativi ad aree vincolate ai sensi della Legge n°167/1962, che continuano ad essere regolate dalle norme previste dalla Legge n°865/71 e successive modificazioni;

- j. per costruzioni o impianti industriali e artigianali;
- k. per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti, assimilabili, ai soli fini della legge n°10/77, ad attività artigianali;
- in base al Decreto del Ministro dei LL.PP. 10/05/1977, il costo di costruzione dei nuovi edifici riferito al mq di superficie è pari all'85% di quello stabilito con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 03/10/1975 n°9816 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- per la determinazione del costo totale di costruzione e del suo incremento occorrerà fare riferimento agli articoli 2,3,4,5,6,7,8 e 9 del D.M. LL.PP. 10/05/1977 n°801;
- Ai fini della determinazione del contributo del costo di costruzione è approvata l'allegata tabella B.
- La percentuale di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 28/01/1977 n. 10, da applicare al costo totale della nuova costruzione, determinato come indicato negli articoli del D.M. L.L.P.P. n. 801/1977, è quella risultante dalla somma dei valori di R1, R2, R3, che la suddetta tabella indica in relazione alle zone territoriali omogenee determinate sulla base del D.M. L.L.P.P. 02/04/1968 n. 1444, nonché alle tipologie ed alle caratteristiche degli edifici.
- Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella B, richiamata all'art. 6, il territorio del comune di Bracciano deve considerarsi suddiviso in "zone territoriali omogenee" di cui all'art. 2 del D.M. L.L.P.P. 02/04/1968, n. 1444.
- Per gli interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuato in base ai progetti presentati per ottenere i permessi di costruzione. Tale costo dovrà essere determinato dal progettista, con specifico e dettagliato computo metrico estimativo redatto in base ai prezzi indicati nelle pubblicazioni specializzate ed aggiornate dei prezziari della DEI – Tipografia del Genio Civile riguardanti le diverse tipologie dei lavori edili. Gli interventi che potranno essere realizzati dal richiedente il permesso di costruire saranno solamente quelli riportati nel computo metrico estimativo redatto dal progettista in riferimento sia alla quantità sia alla tipologia dei lavori. Il computo metrico estimativo o la determinazione del costo di costruzione dell'intervento formerà oggetto di asseverazione, che dovrà essere allegata alla domanda di permesso ed ai relativi grafici. Il costo di costruzione sarà determinato dal prodotto del costo delle opere, come sopra specificato, per il coefficiente $R1 + R2 + R3 / 100$ che si desume dalla tabella B, in relazione alle caratteristiche che i coefficienti R1, R2, R3, rispettivamente rappresentano. Il contributo relativo al costo di costruzione è fissato nella misura del 10% laddove lo stesso risulti superiore in base alla tabella B. Qualora gli interventi riguardino soltanto un alloggio compreso in un edificio plurifamiliare, i valori indicati sotto la voce R3 della tabella, fermi rimanendo gli altri valori, sono sostituiti dai seguenti: 0,5 per alloggi fino a 95 mq; 1 per alloggi da 96 a 110 mq; 2 per alloggi da 111 a 130 mq; 3 per alloggi da 131 a 160 mq; 5 per alloggi oltre i 160 mq. Nel caso che gli interventi riguardino quelle parti dell'edificio che non concorrono a determinarne il volume soggetto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il valore indicato sotto la voce R3 della tabella, fermi rimanendo gli altri valori, è fisso e pari ad 1/3. Le parti dell'edificio che non concorrono a determinare il volume soggetto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione sono:
 - I volumi entro terra, misurati rispetto alla superficie del terreno circostante, definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, salvo che gli stessi siano destinati a residenze, a uffici o ad attività produttive, escluse quelle concernenti la lavorazione dei prodotti ad uso familiare;
 - I volumi tecnici strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio e siti al piano di copertura dello stesso quali lavatoi, stenditoi, extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, impianti di riscaldamento e relativi vasi di espansione, canne fumarie e di ventilazione ed impianti tecnologici in genere;
 - I volumi tecnici strettamente necessari che risultassero ubicati al piano terreno con esclusione di quelli, anche se parzialmente interrati, con destinazioni d'uso diverse da quelle sopracitate;
 - I sottotetti non abitabili, i portici e le porzioni di porticato, i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale.

- Per gli edifici destinati ad uso collettivo, in sostituzione dei valori percentuali indicati nella suddetta tabella B, sono stabilite le seguenti percentuali:
 - ricoveri, ospizi, orfanotrofi e similari: 5%;
 - collegi, convitti, conventi, seminari e similari, ostelli per la gioventù: 10%;
 - residences, case-albergo e similari, che non rientrino tra le costruzioni o gli impianti indicati al comma 3 dell'art. 10 della legge 28/01/1977, n. 10: 10%;
- Le percentuali suindicate si applicano sul costo risultante dal prodotto delle superfici, calcolate a norma del precedente art. 5, per il costo convenzionale indicato all'art. 4.
- Per la realizzazione di nuovi edifici e per interventi su edifici esistenti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, il contributo relativo al costo di costruzione è determinato in base alle seguenti quote percentuali del costo di costruzione documentato secondo le modalità fissate al precedente art. 8:
 - attività turistiche: 6%;
 - attività commerciali: 7%;
 - attività direzionali: 8%.
- Per gli impianti sportivi, per i complessi turistici ricettivi complementari e per le attività a carattere temporaneo, il contributo relativo al costo di costruzione è commisurato al 5% del costo di costruzione documentato.

Stabilire che la presente deliberazione si applicherà per la determinazione dei contributi correlati a tutti i permessi di costruire che verranno rilasciati in momenti successivi alla data del presente atto fatta eccezione per quelle pratiche afferenti richieste di permesso già presentate per le quali, alla data della presente deliberazione, sia stata inoltrata richiesta di pagamento degli oneri;

Stabilire che l'aggiornamento del costo di costruzione si applica alle richieste di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività o altri titoli edilizi abilitativi rilasciati dallo Sportello Unico per l'Edilizia dal giorno successivo alla data della presente deliberazione;

Provvedere, contestualmente, alla variazione del Bilancio di previsione, in parte entrata ed in parte spesa per € 336.000,00, come da prospetto allegato alla presente deliberazione;

Apportare al Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, la variazione come da allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Dare atto che la variazione di cui al punto precedente è caratterizzata dal mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2019–2021;

Trasmettere la seguente variazione di Bilancio al Tesoriere, ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis del D.Lgs. 267/2000 come da allegato D);

Dare mandato agli uffici interessati di provvedere agli adempimenti conseguenti al presente atto;

DELIBERA

DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4^a comma del D.Lgs. n. 267/2000

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

Adeguamento contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Provvedimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l'oggetto suindicato.

Il 24-09-2019

IL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E
AMBIENTE
F. to LIDIA BECCHETTI

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

Adeguamento contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Provvedimenti.

PARERE DI CORRESPONSABILITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Corresponsabilita' tecnica della proposta di deliberazione avente l'oggetto suindicato.

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del DL 78/2009, convertito in Legge 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio allocato a carico del capitolo PEG e intervento citati espressamente nell'atto.

Il 24-09-2019

IL RESPONSABILE
F. to GIULIANO MORELLI

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

Adeguamento contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Provvedimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione avente l'oggetto suindicato, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

Il 24-09-2019

IL RESPONSABILE
F. to MASSIMO ANDREA FERRANTI

REGISTRO N. 47
Data 01-10-2019

OGGETTO Adeguamento contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Enzo Picone

Il Segretario Generale
F.to Pamela Teresa Costantini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Li 01-10-2019

La Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

- è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 3° del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n 267
- è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n 267

Li

Il Segretario Generale
F.to Pamela Teresa Costantini